



Automobile Club d'Italia
SPORT

Considerato che l'art. 14.9, la cui violazione è contestata al ricorrente, prevede la sanzione della penalità in tempo di 10 secondi o drive through e che pertanto è errata l'applicazione di diversa e più grave sanzione disposta dal Collegio dei commissari;

Considerato che va pertanto annullata la sanzione individuata nel provvedimento impugnata sostituendola con quella della penalità in tempo di 10 secondi.

Considerato che va disposta la restituzione di metà del deposito cauzionale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie in parte l'appello ed in riforma della decisione impugnata applica all'appellante una penalità in tempo di 10 secondi. Dispone la restituzione di metà del deposito cauzionale, ovvero € 750,00.

Roma, 15 settembre 2023

Il Presidente
Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore
Pres. Michele Corradino